

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)

Cause di intervento

- **crisi aziendale**
 - risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento negativi rispetto al biennio precedente
 - ridimensionamento o quantomeno stabilità dell'organico rispetto al biennio precedente
 - piano di risanamento e di gestione dell'eventuale personale in esubero
 - eventualmente cessazione dell'attività con piano tendente a ridurre la mobilità
- **riorganizzazione e/ o riconversione aziendale**
 - piano di risanamento di squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo (riorganizzazione) e/o di modificazione dei cicli produttivi con prodotti diversi dai precedenti (riconversione)
 - valore medio annuo degli investimenti previsti dal piano, superiore a quello del biennio precedente
- **ristrutturazione aziendale**
 - piano di rinnovamento e/o ampliamento degli impianti e/o dei locali
 - valore corrente degli investimenti in impianti e attrezzature superiori a quelli del biennio precedente e agli investimenti complessivi del piano
- **procedure concorsuali**

Aziende interessate

- imprese industriali con più di 15 dipendenti (compresi apprendisti) nel semestre precedente
- imprese commerciali con più di 50 dipendenti

Lavoratori interessati

- operai, impiegati e quadri sospesi o lavoratori ad orario ridotto con più di 90 giorni di anzianità lavorativa nella ditta
- lavoratori esclusi : dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio

Durata

- crisi aziendale : 12 mesi prorogabile di altri 12 mesi decorsi 2/3 del periodo precedente
- riorganizzazione, riconversione, ristrutturazione : 24 mesi più 2 proroghe di 12 mesi per complessità
- procedure concorsuali : 12 mesi prorogabili di altri 6
- massimale di 36 mesi nel quinquennio

Misura

- 80% della retribuzione mensile lorda con un massimale mensile, comprensivo dei ratei di 13[^] e 14[^] , di euro 834,55 per retribuzioni mensili lorde fino ad euro 1.917,48 e di euro 1.003,05 per retribuzioni mensili lorde superiori (circa euro 4,82 all'ora)
- ore integrabili : le ore non lavorate fino a un massimo di 40 ore settimanali
- ore non integrabili : ferie ; festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ; festività infrasettimanali cadenti nelle prime due settimane di sospensione ; malattia, gravidanza ,

Procedura

- **consultazione sindacale**
 - comunicazione preventiva alle RSA e/o a CGIL, CISL, UIL delle cause, del piano e richiesta di esame congiunto entro 3 giorni presso la Provincia
 - esame congiunto del piano, della durata, del numero e dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori nonché della gestione delle eventuali eccedenze, e verbale di consultazione entro 10 giorni per ditte con meno di 50 dipendenti ; entro 25 giorni per ditte con più di 50 dipendenti (di norma i sindacati chiedono di fare un'assemblea con i lavoratori)
- **autorizzazione**
 - domanda al Ministero del lavoro su modello CIGS/SOLID1 entro il giorno 25 del mese in cui termina la prima settimana (da lunedì alla domenica) con allegata scheda della tipologia di intervento (crisi, ristrutturazione ecc.) per un periodo massimo di 12 mesi
 - invio della seconda pagina del modello CIGS/SOLID1 all'INPS

- nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione e/o di richiesta di pagamento diretto da parte dell'INPS per crisi aziendale : invio di copia della domanda alla DPL che, decorso un trimestre, procede agli opportuni accertamenti
- decreto di autorizzazione del Ministro del lavoro da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla domanda
- comunicazione all'INPS tramite modello IGI 15/str della prestazione integrativa entro il 25 del mese successivo alla pubblicazione in GU del decreto ministeriale (entro il 25 del mese successivo all'inizio della sospensione se il decreto è emanato prima)
- comunicazione dell'avvenuta ricezione da parte dell'INPS tramite modello IGI/6/str/bis
- **pagamento**
 - di norma la ditta anticipa parzialmente il trattamento secondo gli accordi sindacali
 - all'arrivo del modello IGI/6/str/bis la ditta paga le ore non lavorate (entro 6 mesi ordinatori se il decreto è stato pubblicato in GU durante il periodo di CIGS) e detrae l'importo pagato dai contributi dovuti a mezzo DM10 mensile
- **contributo addizionale**
 - a mezzo DM10 mensile le ditte con meno di 50 dipendenti (esclusi solo apprendisti e contratti formazione) pagano un contributo pari al 3% delle integrazioni salariali ; le ditte con più di 49 dipendenti un contributo del 4,5% (raddoppiato in caso di mancata rotazione)
 - il contributo non è dovuto in caso di procedure concorsuali e contratti di solidarietà
- **riflessi sul rapporto di lavoro**
 - in caso di sospensione oltre 15 giorni (o 78 ore in taluni contratti) non maturano i ratei di ferie e tredicesima
 - in caso di sospensione spetta la CIGS e non la malattia
 - spettano la maternità obbligatoria, il congedo matrimoniale e non la CIGS
 - spettano l'assegno per il nucleo familiare e i contributi figurativi per la pensione
 - spetta alla ditta il rimborso delle quote del TFR limitatamente alla quota maturata durante i periodi di sospensione immediatamente precedenti la risoluzione del rapporto ove previsto dal decreto ministeriale, purchè il licenziamento avvenga entro 12 mesi dal decreto e non sia interrotto da qualsiasi evento (es. ferie, ripresa attività)
- **procedura di mobilità**
 - può essere attuata al termine della CIGS